

Tutela di dati sensibili relativi ai magistrati.

(Delibera del 20 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2008, ha adottato la seguente risoluzione:

«Su delibera del Comitato di Presidenza in data 11 settembre 2007 è stata trasmessa alla Sesta Commissione una nota del 23 agosto 2007 della dott.ssa .., giudice del Tribunale di ..., nella quale il magistrato lamenta l'indebita divulgazione di notizie riguardanti singoli magistrati sia tramite i siti ufficiali e la rete interna informatica del Consiglio sia tramite le mailing list attivate dall'ANM e dalle correnti della magistratura, citando come esempio di violazione della riservatezza la pubblicazione in un quotidiano locale del testo di un quesito da lei formulato al Consiglio. In una successiva nota del 18 settembre 2007 lo stesso magistrato lamenta un ulteriore caso di violazione della riservatezza, conseguente alla pubblicazione tramite e mail dell'ordine del giorno del Consiglio giudiziario di ..., contenente notizia di avvio di procedimento disciplinare a carico di un GOT. Entrambe le note sono state indirizzate anche al Garante per la protezione dei dati personali, al quale si chiede di fissare direttive precise in vista dell'adozione di una risoluzione del Consiglio su "limiti e modalità di trattamento tramite posta elettronica dei dati sensibili dei magistrati".

Il Consiglio, in considerazione del fatto che la regola della pubblicità delle sedute e le ipotesi in cui queste debbano essere segretate per motivi di sicurezza o di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, sono espressamente previste dall'art. 16 del Regolamento interno del Consiglio;

che il plenum del Consiglio è intervenuto varie volte sulla questione della trasmissione ai singoli magistrati delle comunicazioni che li riguardano, da ultimo con la delibera del 16 gennaio 2008 (la quale ha precisato quali siano per ogni commissione le decisioni immediatamente divulgabili a tutti i magistrati mediante l'utilizzazione di strumenti informatici);

che la lamentata divulgazione del testo del quesito formulato dalla dott.ssa ...è avvenuta dopo che il plenum aveva deliberato in seduta pubblica sulla questione;

che non esiste alcuna necessità di approvare una nuova e specifica risoluzione sulla materia;

delibera

l'archiviazione della pratica.».